

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 78-2686

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Istruzioni per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1. Criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi relativi alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visti i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 260 del 28 agosto 2014 con cui si stabiliva, tra l'altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, riportata nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che in data 1° settembre 2014 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione europea, via SFC2014, la prima proposta di PSR 2014-2020;

viste le osservazioni formulate dalla Commissione con nota C(2015)1447 final del 27 febbraio 2015 e successive comunicazioni;

considerato che in data 16 settembre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, una seconda proposta di PSR 2014-2020 revisionata sulla base delle osservazioni pervenute;

viste le ulteriori osservazioni formulate dalla Commissione a seguito della consultazione ufficiale dei propri Servizi interni;

considerato che in data 12 ottobre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, la proposta definitiva di PSR 2014-2020 ulteriormente revisionata sulla base delle ultime osservazioni pervenute;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Misure 4.1 (Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori") e 6.1 (Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori") le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole e la concessione di Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

ritenuto pertanto necessario adottare le istruzioni per l'applicazione delle sopraccitate Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1;

ritenuto inoltre necessario adottare le disposizioni per l'emanazione dei bandi delle sopraccitate Operazioni 4.1.1 e 4.1.2, rinviando ad un successivo provvedimento l'emanazione del bando della sopraccitata Operazione 6.1.1;

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all'O.P.R.;

vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

vista la apposita convenzione n. rep. 16271 del 6.07.2011 (il cui schema è stato approvato da Determinazione dirigenziale n. 509 del 31.05.2011 del Direttore della Direzione Agricoltura), con la quale sono stati definiti i termini per l'affidamento dell'incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti;

preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271;

visto che con la determinazione dirigenziale n. 118 del 9 marzo 2015 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che, pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,06 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie assegnate sull'apposito capitolo di spesa dell'UPB A17052 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

preso atto che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari ad euro 13.648.000,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella UPB A17052 (Imp. n. 4144/2015 €11.000.000,00, n. 282/2015 €5.000.000,00);

rilevato che le suddette somme attualmente impegnate, pari ad € 16.000.000,00, non sono state finora utilizzate;

visti gli articoli 8 e 9 della L.R. 1 del 5 febbraio 2014 relative a misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ed al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 con cui, per il periodo di programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020 e disposto che le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale "Agricoltura" di adottare i bandi nel rispetto dei presenti criteri ed a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 e tenuto conto in particolare dei criteri di selezione delle domande definiti dal Comitato di Sorveglianza medesimo nell'ambito dei principi di selezione già indicati nel PSR;

considerato che del sopracitato Comitato di Sorveglianza del PSR fanno altresì parte le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali (componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99);

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1) di adottare le Istruzioni per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di adottare i criteri e le disposizioni per l'emanazione dei bandi relativi alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3) di individuare nella Direzione Regionale Agricoltura la struttura competente a provvedere con propri atti a fornire le i precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione.

I bandi saranno approvati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura.

L'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Il finanziamento della quota regionale pari ad euro 13.648.000,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella UPB A17052 (Imp. n. 4144/2015 €11.000.000,00, n. 282/2015 € 5.000.000,00).

Il presente provvedimento ha natura autorizzatoria, in quanto le suddette risorse trovano copertura nell'UPB A17052 (Imp. n. 4144/2015 €11.000.000,00, n. 282/2015 €5.000.000,00).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)

Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”, 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori”

Istruzioni per l'applicazione

INTRODUZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede per il periodo 2014-2020 l'attivazione di una serie di misure di incentivazione della agricoltura del Piemonte, tra cui tre Operazioni in particolare sono rivolte a finanziare, tramite la concessione di contributi e di premi, il ricambio generazionale e lo sviluppo strutturale delle aziende agricole.

Si tratta delle seguenti Operazioni:

4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”

4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori”

le quali prevedono la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole

6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” la quale prevede la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

Il presente documento individua le linee guida e definisce le istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure citate

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

PSR 2014-2020 del Piemonte approvato con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 dalla Commissione europea e con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 dalla Giunta Regionale del Piemonte.

COMPETENZE

Le Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”, 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” vengono gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura. In particolare, gli uffici periferici della Direzione Regionale

Agricoltura provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o rigetto) delle domande.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti viene effettuato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Le Operazioni saranno attuate a bando.

Le risorse cofinanziate assegnate al primo bando sono pari a:

Operazione 4.1.1: euro 50.000.000,00 (di cui euro 8.530.000,00 di quota regionale)

Operazione 4.1.2: euro 30.000.000,00 (di cui euro 5.118.000,00 di quota regionale)

Per un totale di euro 80.000.000,00 (di cui euro 13.648.000,00 di quota regionale)

Dopo il primo bando si prevede l'emanazione del secondo bando (con le risorse che saranno al momento disponibili) dopo 12 mesi e poi di altri due bandi a intervalli di 12 – 24 mesi (con le risorse che saranno al momento disponibili).

I bandi saranno approvati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Regionale.

Eventuali risorse assegnate ad un bando e non utilizzate verranno utilizzate dai bandi successivi

ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE E FASCICOLO AZIENDALE

Per la presentazione delle domande è obbligatorio che l'azienda agricola si sia già precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.lgs 173 / 1998 e DPR 503/1999.

PRODUZIONE STANDARD

Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

La tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica (Produzione Standard - PS), e sull'orientamento tecnico-economico (OTE), che devono essere determinati sulla base di un criterio economico.

Per l'Italia la PS delle diverse colture e dei diversi allevamenti è calcolata da INEA sulla base dei dati della rete contabile.

Per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1 del PSR il dato di OTE e di PS delle singole aziende è calcolato automaticamente dal sistema informatico gestionale delle domande sulla base del fascicolo aziendale, applicando le tabelle INEA.

PRESENTAZIONE DOMANDE E GRADUATORIE

Le domande di accesso alle Operazioni dovranno essere predisposte e presentate telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese, entro le date indicate nei bandi. La procedura di compilazione presentazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il

punteggio minimo di priorità indicato nel paragrafo CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE del bando.

Ciascuna azienda agricola che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio (o avvalendosi di un CAA oppure di un consulente di fiducia) alla presentazione delle domande.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le domande non complete di tutta la documentazione e gli allegati prescritti nei bandi non sono ricevibili.

Ulteriori documentazioni richieste dell'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena il rigetto della domanda, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

Entro 45 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande, sarà formata la graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili, finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria"), data dall'importo di risorse assegnato al bando, e il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile della graduatoria (di seguito "punteggio limite della graduatoria").

Le domande saranno inserite nella graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE del bando.

Le domande che in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria (e che quindi non rientrano nella parte utile della graduatoria) saranno respinte.

Entro 90 giorni successivi alla approvazione della graduatoria, gli uffici istruttori provvederanno a istruire e definire le domande ed eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria saranno respinte.

L'istruttoria delle domande comprende una valutazione tecnica di merito tesa ad appurare la validità tecnica e la congruità degli investimenti richiesti nonché la sostenibilità economica ed ambientale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Gli uffici istruttori, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili assegnando al richiedente il termine per il completamento dell'investimento/insediamento ammesso (per le Operazioni 4.1.1 e 4.1.2: 18 mesi per le zone di montagna, 12 mesi per le altre zone, termini prorogabili su domanda del richiedente al massimo di 6 mesi per giustificati motivi; per la operazione 6.1.1: piano aziendale da completare entro il termine di 36 mesi previsto dal PSR).

Dopo la conclusione degli investimenti/insediamenti, gli uffici istruttori provvederanno ad effettuare l'accertamento finale, finalizzato ad accertare la corretta realizzazione degli investimenti/insediamenti ammessi al sostegno. In tale fase gli uffici istruttori provvederanno altresì ad eventualmente ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'accertamento finale.

Le domande che risulteranno non ammissibili al sostegno a seguito dell'accertamento finale e le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria verranno respinte.

Le aziende per le quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda in occasione di bandi successivi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi e limitatamente a investimenti non ancora realizzati.

Una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Operazione; non può pertanto presentare una nuova domanda di sostegno fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell'ultima iniziativa prevista).

Le domande di sostegno / aiuto devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere.

COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALL'AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento.

DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all'insediamento giovani costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

DIVIETO DI CUMULABILITA' – CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall' Unione Europea o da altri Enti pubblici.

CONTROLLI ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I controlli e le relative procedure saranno definiti con specifico provvedimento d'intesa con ARPEA.

STRUMENTI DI TUTELA

Come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), i procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del PSR medesimo vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. ed alla L.R. 14 ottobre 2014 , n. 14.

In particolare, si applica l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel caso in cui l'ente istruttore (o l'organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento: prima di adottare il relativo provvedimento, l'ente è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare un termine (10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Strumenti di tutela amministrativa nel corso del procedimento amministrativo: presentazione di osservazioni, memorie, integrazioni documentali, al Responsabile del procedimento di istruttoria, anche in seguito a richieste da parte del Settore.

Strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI – LIMITE MASSIMO PLURIENNALE DI IMPORTO AMMISSIBILE AL SOSTEGNO sulle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2

Al fine di garantire la sostenibilità economica degli investimenti, nel corso dell'intero periodo di programmazione 2014 – 2020 l'importo massimo di spesa ammissibile ad una medesima azienda agricola richiedente (cumulativamente sulle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2) è pari a 5 volta la dimensione economica aziendale calcolata in Produzione Standard.

E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

Allegato B

Criteri e le disposizioni per l'emanazione dei bandi relativi alle Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte

Operazioni:

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie.

Tenendo conto di quanto prescrive il Reg. UE 1305 / 2013 art. 17 , in base al quale gli investimenti sono ammissibili al contributo della Misura 4.1 a condizione che "...migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola ..." , le domande di sostegno devono essere riferite a interventi di sviluppo aziendale globali, che prevedano più investimenti tra di loro coordinati e coerenti, che producano effetti di miglioramento misurabili e duraturi.

Nel rispetto della condizione sopra indicata, possono essere ammesse anche domande di sostegno che prevedano il solo acquisto di macchine.

Il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti sarà valutato sulla base del business plan inserito nelle domande di aiuto. A tale fine le domande saranno sottoposte a valutazione di merito da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti.

Il progetto di ammodernamento aziendale deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici.

Potranno comunque essere ammesse al sostegno anche domande in riferimento alle quali non sia possibile dimostrare un miglioramento globale dei risultati economici, qualora tali domande prevedano prevalentemente investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale.

Il presente bando non sarà attuato in riferimento ad investimenti collettivi, che saranno oggetto di un successivo bando specifico (per "investimenti collettivi" si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, per utilizzazione in comune).

Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati: il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale; sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

Il miglioramento strutturale e impiantistico deve riguardare uno o più degli aspetti legati a:

- produttività;
- incremento del reddito e riduzione dei costi;
- miglioramento della quota di mercato e recupero di valore aggiunto;
- qualità e sicurezza alimentare delle produzioni e tracciabilità delle medesime;
- incremento dell'occupazione;
- sicurezza sul lavoro;

- miglioramento del benessere e delle condizioni igienico-sanitarie degli animali;
- razionalizzazione e o innovazione del processo produttivo;
- miglioramento del livello di compatibilità ambientale;
- risparmio energetico e/o miglioramento del rendimento energetico;
- produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad autoconsumo aziendale);
- risparmio idrico e/o miglioramento del rendimento quali-quantitativo della gestione delle acque.

Non è ammissibile la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie, tranne che in caso di contestuale presentazione della domanda di Misura 6.1 (intendendo come "contestuale" la presentazione della domanda ai sensi della operazione 4.1.2 sul presente bando e della domanda ai sensi della operazione 6.1.1 - Premio di insediamento giovani - sul primo bando emanato).

In tale caso il sostegno della operazione 4.1.2 può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento (come definita dalla Misura 6.1 del PSR).

Base giuridica

- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- PSR 2014-2020 del Piemonte.

Tipo di sostegno - Disposizioni relative alla erogazione di anticipi e acconti

I contributi saranno erogati in conto capitale.

Dopo l'ammissione della domanda al sostegno, ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione degli investimenti e degli acquisti e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti medesimi.

Per ogni domanda, su richiesta dell'interessato, ad avanzamento lavori, potrà inoltre essere erogato un acconto secondo le regole che verranno definite in collaborazione con ARPEA.

Limiti massimo e minimo di importo ammissibile al sostegno

Il limite massimo ammissibile di spesa per le domande presentate a valere sul presente bando è di euro 250.000,00

E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

Il limite minimo di spesa ammissibile per le domande presentate a valere sul presente bando è di euro 25.000,00, ridotto a 15.000,00 per le aree di montagna

Classificazione territoriale e localizzazione delle aziende richiedenti

Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante per l'inserimento in graduatoria, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, applicando la "Tabella investimenti" approvata dalla Direzione Agricoltura. In caso di realizzazione di investimenti fissi (in base alla codifica come "investimento fisso" o "investimento non fisso" nella "Tabella investimenti" dei singoli investimenti richiesti), la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato l'utilizzo del maggior importo di investimenti.

Beneficiari

Operazione 4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori:

Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della Misura 6.1 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno (in tale secondo caso è necessario il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale, che si considera soddisfatto qualora in base ai dati del fascicolo aziendale il richiedente risulti "agricoltore attivo"; nel caso di giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della Misura 6.1, la qualifica di "agricoltore attivo" dovrà essere conseguita nei tempi previsti dalla Misura 6.1). È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa. La produzione deve essere compresa nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

Operazione 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole:

Imprenditori agricoli professionali (il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale si considera soddisfatto qualora in base ai dati del fascicolo aziendale il richiedente risulti "agricoltore attivo"), sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati **che non rientrano tra i beneficiari previsti dalla Operazione 4.1.2.** È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa. La produzione deve essere compresa nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

Costi ammissibili

- Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
- Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi). Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.
- Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (Pioppeti esclusi) salvo quanto rientrante nell'ambito di applicazione della OCM (vedi paragrafo relativo alla demarcazione).

- Acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% della spesa richiesta complessiva della domanda.

L'acquisto (o acquisizione anche mediante leasing), di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), è ammessa in via residuale qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- L'acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore
- Il fabbricato oggetto dell'acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto (o acquisizione)
- I fabbricati non siano già finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.

Sono pure ammessi (se fatturati) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in riferimento alla finanziabilità delle spese generali e tecniche e dei limiti in esse indicati.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Per le limitazioni si rimanda alle norme regolamentari.

Gli investimenti relativi alla produzione di energia con fonti rinnovabili sono ammissibili a condizione che l'energia prodotta sia destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale e vengano rispettati i criteri minimi per l'efficienza energetica indicati al successivo punto "Criteri minimi per l'efficienza energetica".

Alcuni investimenti possono essere ammessi subordinatamente a determinate condizioni:

- I ricoveri macchine e scorte potranno essere ammessi per una spesa massima di 70.000,00 euro per azienda, a condizione che ne sia prevista la realizzazione nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale più ampio che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente.
- L'acquisto macchine potrà essere ammesso per una spesa massima di 70.000,00 euro per azienda, nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente. L'acquisto di trattori agricoli potrà essere ammesso esclusivamente ai sensi della Operazione 4.1.2 (per una spesa massima di 40.000,00 euro per azienda) e non ai sensi della Operazione 4.1.1.
- L'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente per quanto riguarda gli autocarri specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti.
- Non è ammessa la realizzazione di strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola. E' ammesso l'acquisto di autocarri specificamente attrezzati come negozi ambulanti.

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;

- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (cosiddetti "lavori in economia");
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie (tranne per quanto specificato al punto "Descrizione del tipo di intervento", ultimo paragrafo, a proposito dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della Misura 6.1).

Nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

Non sono ammissibili ai sensi del presente bando gli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della Operazione 4.1.3 **Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera, e precisamente:**

a) Investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici: separatori solido/liquido a media od alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ecc.

b) investimenti volti a ridurre l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti, in particolare tramite:

- sistemi per la rimozione frequente degli effluenti;
- copertura delle strutture esistenti per lo stoccaggio degli effluenti;
- sostituzione delle strutture scoperte per lo stoccaggio degli effluenti con serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, oppure con vasche scoperte dal rapporto superficie/volume almeno pari a 0.2.

c) interventi volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti (per la pulizia delle strutture di stabulazione e degli impianti di mungitura, per il raffrescamento delle strutture di stabulazione e l'abbeverata degli animali) anche tramite la riduzione della superficie imbrattata dalle deiezioni e lo stoccaggio delle acque piovane.

Non sono ammissibili ai sensi del presente bando gli investimenti di prevenzione che rientrano nel campo di applicazione della della Misura 5 **"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione"** e precisamente:

- investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;

- investimenti per la realizzazione delle strutture protette (reti anti-insetto e dispositivi analoghi) atte alla produzione di materiale vivaistico sano relativo a colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione suscettibili di causare calamità. La produzione di materiale vivaistico non rientra fra i costi ammissibili.
- reti antigrandine;
- sistemazioni del terreno (muri di sostegno, difese spondali, drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, grandine e forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico.

Non sono ammissibili ai sensi del presente bando gli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della Operazione 6.4. **“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” e precisamente:**

investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola (Settori di diversificazione interessati: Agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla cessione a terzi, servizi prestati al territorio, artigianato tipico).

Non sono ammissibili ai sensi del presente bando gli investimenti relativi alla acquacoltura, i quali rientrano nel campo di applicazione del **FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca)**.

Demarcazione e complementarità

Per alcuni settori produttivi è prevista una demarcazione tra diverse fonti di finanziamento

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

demarcazione fra PSR e OCM

La demarcazione riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

A) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 e la Misura 5 dove pertinente, a livello di INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, nei seguenti casi.

A.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- Tutte le tipologie di intervento- Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE** nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie

Altri settori ortofrutticoli

- Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora)

A.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP

Settore corilicolo

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE** nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie

Altri settori ortofrutticoli

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 20.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM
- Investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria superiore a 20.000 €, nonché macchine generiche (esempio muletti per movimentazione, ecc.) senza limite di importo
- I bins verranno finanziati esclusivamente in OCM.

B) Si prevede che i Programmi Operativi dell'OCM intervengano nei seguenti casi:

B.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP: nessun tipo di intervento.

B.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE** nelle aree classificate B) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata e C) Aree rurali intermedie

Altri settori ortofrutticoli

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta ed ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva non superiore a 20.000,00 €
- Impianti arborei senza limite di importo
- Macchine ed attrezzature solo se specifiche e innovative per il settore di frutta ed ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria non superiore a 20.000 € ed acquisto di bins senza limite di importo

SETTORE VITIVINICOLO

Per il settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 – attuati rispettivamente dal Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

A) Nel rispetto di quanto disposto dal Reg. delegato n. 612/2014 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano finanziabili dall'OCM le seguenti operazioni:

1) Misura ristrutturazione e riconversione vigneti

Per le aziende agricole

- Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali, eventuale smaltimento palificazione;

· Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo; drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi); eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento; potatura e legatura di allevamento;

- misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
- vendemmia in verde.

2) Misura investimenti nel settore vitivinicolo

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione

· Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale di degustazione.

E' inoltre possibile prevedere il finanziamento di punti vendita extra aziendali che possono essere ubicati:

- In Italia, al di fuori del Piemonte:
- al di fuori dell'Italia, in altri Paesi UE.

B) Con il PSR risultano finanziabili le seguenti operazioni

1) Misura investimenti nel settore vitivinicolo

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2)

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli
- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli
- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina
- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(UE) 1308/13 - OCM vite).

SETTORE APICOLTURA

Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Reg (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. fino alla scadenza del Programma regionale triennale 2014-2016, adottato anteriormente all'entrata in vigore del Reg (UE) 1308/13 – nuova OCM unica. In particolare, il Programma regionale di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. prevede per l'apicoltura, nell'ambito delle diverse azioni, l'attuazione delle seguenti tipologie di intervento di cui sono beneficiari le imprese agricole:

- acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari;
- acquisto di sciami;

Detti investimenti non sono pertanto ammissibili sul PSR.

Il quadro relativo alla demarcazione e alla complementarietà degli interventi e delle operazioni finanziate dal PSR rispetto ad analoghe misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato per il settore dell'apicoltura potrà subire una revisione ed un adeguamento nel momento in cui verranno approvati, a partire dal 2016, i programmi pluriennali di applicazione del nuovo Reg. (UE) 1308/13 – nuova OCM unica.

Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo, in base ai principi per i criteri di selezione indicati dal PSR.

Onde evitare la presentazione di domande in modo pretestuoso e strumentale, il richiedente/beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici o di importo) in riferimento alla domanda medesima, pena decadenza della domanda stessa.

Eventuali domande di variante potranno essere presentate dal richiedente/beneficiario all'ufficio istruttore dopo la ammissione della domanda al sostegno e prima dell'accertamento finale; tali domande di variante potranno essere ammesse a condizione che l'impostazione originaria della domanda non venga stravolta e che venga rispettato il vincolo sopra indicato di realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore.

In accordo all'art 46(2) del reg UE 1305/2013 gli interventi con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche (con l'introduzione di tecnologie e tecniche irrigue volte al risparmio idrico, anche in collegamento con invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, e la creazione di invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, in sinergia con gli orientamenti dell'A.D.P), saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione (PdG) del Distretto Idrografico del Fiume PO, approvato con Del. n. 1 del 24/2/2010 dell'Autorità di bacino del fiume Po, in fase di aggiornamento.

L'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni inerenti la quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4 .Analisi swot e identificazione dei bisogni. Le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Gli investimenti non potranno determinare un aumento della superficie totale irrigata delle aziende beneficiarie.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo è ammesso il solo rifacimento di pozzi esistenti finalizzato alla riduzione di almeno il 5% dei volumi prelevati, preferibilmente sostituendo due o più pozzi esistenti con un unico nuovo pozzo.

In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto dal progetto;
- il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;
- il beneficiario sarà impegnato ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;
- qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, esso dovrà consentire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito riportati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

- a) risparmio minimo del 5%, nel caso di investimento di ammodernamento di sistemi/impianti a basso volume;
- b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione;

Nel caso di riconversione irrigua:

- a) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento verso sistemi ad aspersione;
- b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a basso volume.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento (o a livello aziendale, in caso di investimento in un'unica azienda agricola, inclusa l'acqua venduta dall'azienda), pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Nessuna delle limitazioni previste per gli interventi irrigui con rispetto al risparmio minimo potenziale si applica agli investimenti che riguardano esclusivamente il miglioramento del rendimento energetico di impianti esistenti o che non incidono su corpi idrici superficiali o sotterranei ma si riferiscono allo stoccaggio e/o riutilizzo di acque riciclate aziendali, comprese quelle meteoriche.

Al fine di garantire la speditezza della azione amministrativa, le domande di sostegno, pena irricevibilità, dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione necessaria alla loro definizione indicata nel bando.

Criteri di selezione

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 26 e 27 novembre 2015, sulla base dei principi per i criteri di selezione indicati dal PSR medesimo) sono quelli di seguito riportati.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da aziende agricole site in aree svantaggiate (Aree D e Aree C2) e per le domande presentate da aziende agricole site in altre aree (la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, come di seguito specificato).

La priorità prevista dalla Misura 4.1 per le domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 20%, superiore al peso percentuale (12,53 %) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Per ogni azienda richiedente, verrà preliminarmente calcolata la OTE (Orientamento Tecnico Economico) e la Produzione Standard (PS), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.lgs 173/1998 e del DPR 503/1999.

Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi. In caso di realizzazione di investimenti fissi (in base alla codifica come "investimento fisso" o "investimento non fisso" nella "Tabella investimenti" dei singoli investimenti richiesti), la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella

domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato l'utilizzo del maggior importo di investimenti.

Se la localizzazione convenzionale della azienda (così determinata in base agli investimenti richiesti) sarà nelle Aree D e C2, la domanda verrà inserita nella graduatoria delle Aree D e C2; se se la localizzazione della azienda sarà nelle altre Aree, la domanda verrà inserita nella graduatoria delle altre Aree.

Criteri di selezione e relativi punteggi

Principio di selezione descritto nel PSR – “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”	Criterio di selezione definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR	Specifiche del criterio di selezione	Punteggio attribuito al criterio (definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR)
--	--	--------------------------------------	---

Primo criterio

Il sostegno sarà indirizzato alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata, assegnando priorità ai sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e agli investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni di tali sottosettori (vedi la tabella “Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori” riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4).	Domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni dei sottosettori: <ul style="list-style-type: none"> • Riso; • Cereali e altri seminativi; • Ortofrutta; • Vitivinicolo; • Carne bovina; • Carne suina; • Latte • Avicunicoli; • Ovicapri 	Criterio applicato sulla base della tabella “Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori” di cui al capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4 (riportata al successivo paragrafo “Sottosettori - comparti produttivi - di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e fabbisogni principali per ciascun sottosettore”) <p>– valgono i fabbisogni trasversali e gli incroci righe-colonne contrassegnati con il segno “X”.</p> <p>Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato</p>	<p>- investimenti prevalenti finalizzati a soddisfare uno o più dei fabbisogni specifici contrassegnati con il segno “X” negli incroci righe-colonne: 7 punti nel caso di investimenti prevalentemente di tipo fisso, 6 punti nel caso di altri investimenti</p> <p>- investimenti prevalenti finalizzati a soddisfare uno o più dei fabbisogni trasversali: 5 punti nel caso di investimenti prevalentemente di tipo fisso, 4 punti nel caso di altri investimenti</p>
---	--	---	---

Ogni azienda richiedente viene attribuita ad un settore produttivo in base alla OTE ricavata dai dati del fascicolo aziendale.

Le aziende richiedenti che NON ricadono in una delle OTE previste dal criterio non hanno punteggi di priorità in base a questo criterio.

Per le aziende richiedenti che ricadono in una delle OTE previste dal criterio vengono valutati automaticamente gli investimenti richiesti. Ogni investimento, nella “Tabella investimenti”, è codificato e viene riferito univocamente ad uno dei fabbisogni prioritari previsti dal PSR (“Tabella 04 sottosettori”). Sommando gli importi degli investimenti codificati con il medesimo fabbisogno, si definisce quale è l'investimento prevalente e di conseguenza quale fabbisogno la domanda di sostegno punta prevalentemente a soddisfare (“fabbisogno prevalente”). Detto investimento prevalente deve rappresentare almeno il 50% dell'importo richiesto in domanda; in caso contrario non si provvede alla attribuzione del punteggio di priorità di cui al presente criterio.

Il punteggio viene attribuito tenendo conto della tipologia del fabbisogno (se “specifico” o “trasversale”, sulla base dell'incrocio “settore produttivo” - “fabbisogno prevalente”) ed in relazione all'importo dell'investimento prevalente (se costituito prevalentemente, cioè per oltre il 50%, da investimenti codificati come “fissi” o “non fissi” nella “Tabella investimenti”).

Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.

Secondo criterio

Sarà riconosciuta priorità alle aziende di dimensione economica intermedia, in modo decrescente in riferimento a tre fasce dimensionali. Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro)	Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)	5 punti	
	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro	Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 45.000 euro: 4 punti	
	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 45.000 euro e 60.000 euro	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 100.000 euro	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 45.000 euro e 60.000 euro: 3 punti	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 85.000 euro: 2 punti
	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro: 1 punti	
Investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).	domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a finalità ambientale (come descritti nella prima colonna), esclusi gli investimenti per adeguamento a limiti minimi obbligatori.	Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato	5	
<p>Preliminarmente vengono valutati (automaticamente) gli investimenti richiesti in domanda. Ogni investimento, nella "Tabella investimenti", è codificato in base alla eventuale finalità ambientale.</p> <p>Sommando gli importi degli investimenti con la medesima codifica, si definisce quale è l'investimento prevalente e la conseguente la codifica prevalente.</p> <p>Se risulta che la domanda contiene prevalentemente investimenti a finalità ambientale, alla domanda vengono attribuiti i punti previsti per gli investimenti a prevalente finalità ambientale.</p> <p>Se risulta invece che la domanda contiene prevalentemente investimenti senza finalità ambientale, si provvede a definire la fascia di produzione standard in cui ricade l'azienda richiedente, in base ai dati contenuti nel fascicolo aziendale, e si attribuiscono gli eventuali punti di priorità spettanti in base alla fascia di appartenenza.</p>				
<p>Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.</p>				

Terzo criterio

Valorizzazione della qualità dell'investimento - coerenza tra l'importo degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale	Valorizzazione della qualità dell'investimento - coerenza tra l'importo degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale	aziende richiedenti di qualsiasi dimensione economica, confrontando l'importo totale degli investimenti richiesti con la Produzione Standard della azienda richiedente	2 punti nel caso gli investimenti per cui viene richiesto il sostegno della Misura 4.1 siano di importo compreso tra 1 e 1,5 volte la Produzione Standard aziendale
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale			

Quarto criterio

Priorità a domande presentate da imprese site in zone Natura 2000	Priorità a domande presentate da imprese site in zone Natura 2000	sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa.	3
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.			

Quinto criterio

priorità a domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione	domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	4
	domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	2
Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato.			

Sesto criterio

<p>priorità a domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera</p>	<p>domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera</p>	<p>subordinato al fatto che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato. Per il presente bando sarà preso in considerazione esclusivamente l'abbinamento tra le misure 4.1.2 e 6.1 (la domanda della Misura 6.1 dovrà essere presentata a valere sul primo bando emanato per tale Misura, anche successivamente alla domanda della Misura 4.1.2 – il tale caso il punteggio spettante sarà attribuito alla domanda della Misura 4.1.2 successivamente alla presentazione della domanda della Misura 6.1, e sarà considerato subordinatamente al buon esito della domanda della Misura 6.1 medesima)</p>	<p>2</p>
<p>Modalità di calcolo dei punteggi: automatica</p>			

Settimo criterio

<p>priorità a domande relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);</p>	<p>domande relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);</p>	<p>subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tali produzioni e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato. Saranno presi in considerazione esclusivamente i regimi ed i processi a cui il richiedente già aderisce o per i quali ha già fatto domanda di adesione prima della presentazione della domanda di sostegno (che il richiedente dovrà dichiarare nella domanda di sostegno, allegando copia dei relativi certificati o domande di adesione)</p>	<p>3</p>
<p>Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarazione del richiedente - l'adesione effettiva sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale</p>			

Ottavo criterio

<p>priorità a domande relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli)</p>	<p>domande relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli)</p>	<p>Preliminarmente sarà verificata (sulla base della OTE risultante dal fascicolo aziendale) l'eventuale appartenenza della azienda richiedente ai settori zootecnico, orto-floro-frutticolo e viticolo e se del caso si procederà alla attribuzione del punteggio; Se l'azienda richiedente non ricade nei settori zootecnico, orto-floro-frutticolo e viticolo, verrà verificato automaticamente (sulla base nella "Tabella investimenti") se gli investimenti (di importo complessivamente prevalente, cioè oltre il 50% della spesa) richiesti in domanda sono codificati come investimenti per la trasformazione aziendale dei prodotti agricoli.</p>	<p>2</p>
<p>Modalità di calcolo dei punteggi: automatica:</p>			

Nono criterio

<p>priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo</p>	<p>domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso (investimenti edilizi o in attrezzature fisse) che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile</p>	<p>Investimenti quali ad esempio ristrutturazioni o nuove costruzioni su aree già in precedenza cementificate / impermeabilizzate. Subordinato al fatto che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato. Verrà verificato sulla base nella "Tabella investimenti" se gli investimenti (di importo complessivamente prevalente) richiesti in domanda sono codificati come investimenti che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile</p>	<p>3</p>
<p>Modalità di calcolo dei punteggi: automatica:</p>			

Preferenza a parità degli altri fattori:

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 14

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Operazione 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

Contributi pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata del 10% per gli investimenti in zone di montagna .

Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) la percentuale del contributo della Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile.

Operazione 4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori

Contributi pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applica l'aliquota del 40%).

Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:

- di un ulteriore 10% per i progetti integrati che prevedono la contestuale presentazione della domanda di Misura 6.1 (Progetti integrati).
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna.

Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) la percentuale del contributo della Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile.

Verifiche e controlli

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;

2) saranno sottoposte a controllo il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto della L.R. 14 ottobre 2014 , n. 14.

3) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;

4) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Progetti integrati

Ai fini del presente bando si intende come Progetto integrato la presentazione della domanda ai sensi della operazione 4.1.2 sul presente bando e della domanda ai sensi della operazione 6.1.1 (Premio di insediamento giovane) sul primo bando che sarà emanato.

Sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e fabbisogni principali per ciascun sottosettore

Tabella F04 Sottosettori.

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del F04 *Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Competitività

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicunicoli	Ovicapriini	Note
Riduzione dei costi di produzione e perseguimento di economie di scala	Fabbisogno trasversale									La riduzione dei costi di produzione riguarda tutti i sottosettori e generalmente si ottiene attraverso l'introduzione di processi e macchinari innovativi; in vari casi il raggiungimento di un'elevata efficienza tecnica, energetica ed economica richiede l'utilizzo condiviso tra più aziende.
Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato	Fabbisogno trasversale									La problematica riguarda tutti i sottosettori, in particolare i comparti con carattere prevalente di "commodity" quali la carne suina, la carne avicola, il latte, i cereali, in ragione dello scarso valore aggiunto trattenuto dalla fase agricola. Nelle aree C e D può dare un contributo complessivo all'offerta del territorio, anche operando sui settori minori. Opportuno creare percorsi volontari e condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità.
Miglioramento della sicurezza alimentare e della biosicurezza	Fabbisogno trasversale									E' un tema che tocca tutti i sottosettori. In particolare, nei cereali è necessario affrontare il tema delle micotossine, nelle produzioni destinate al consumo fresco quello dei residui di fitofarmaci, nelle attività zootecniche la salvaguardia degli allevamenti e dei consumatori dai rischi legati alle epizozie e alla presenza di inquinanti nelle materie prime e nei prodotti finali. Opportuno creare percorsi condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di azioni volontarie quali protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità, che possono anche sostenere la valorizzazione commerciale dei prodotti.
Valorizzazione di razze locali / tipiche e varietà locali / tipiche			X	X	X			X	X	In vari sottosettori è possibile puntare alla valorizzazione delle varietà locali, innescando meccanismi virtuosi con la filiera corta e i circuiti produzione artigianale e di fruizione turistica locale, soprattutto nelle zone C e D. Nel settore vitivinicolo può essere opportuno riqualificare produzioni basate su vitigni locali (es. Barbera, Dolcetto, Cortese) non ancora adeguatamente valorizzate. In questo ambito spiccano inoltre le opportunità di valorizzazione della Razza Bovina Piemontese.
Miglioramento del benessere animale					X	X	X	X		Il miglioramento del benessere animale, oltre il rispetto delle norme, può consentire di migliorare le prestazioni degli allevamenti, riducendo i rischi e incrementando il livello di sicurezza alimentare e di qualità delle produzioni.
Azioni di riconversione produttiva			X	X	X	X	X			Puntare a riconversioni produttive dove la redditività viene meno a causa del mutare delle condizioni economiche (es. cambiamento del Primo Pilastro della PAC, andamento negativo del mercato). In altri casi la motivazione della riconversione dipende dall'insorgenza di fitopatie di particolare gravità, come ad esempio nel caso della vite (Flavescenza Dorata) e dell'actinidia (Batteriosi).
Sviluppo della logistica e delle strutture di stoccaggio		X	X							L'efficienza logistica è un elemento essenziale della competitività soprattutto per il settore frutticolo ed orticolo, che in Piemonte sono orientati prevalentemente al prodotto fresco. Nel settore cerealicolo è essenziale sviluppare le strutture di stoccaggio per favorire la separazione delle partite.
Realizzazione di strutture per la vendita diretta			X	X			X		X	La predisposizione di strutture per la vendita diretta può favorire i meccanismi di filiera corta e di valorizzazione della materia prima aziendale.

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del F04 *Migliorare la competitività sostenibile imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Sostenibilità

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicunicali	Ovicaprini	Note
Produzione di energia rinnovabile da scarti vegetali e deiezioni zootecniche	Fabbisogno trasversale									La valorizzazione di reflui e scarti agricoli attraverso la produzione di energia può riguardare tutti i sottosettori
Interventi strutturali per l'adattamento al cambiamento climatico			X	X						Adozione di interventi atti a difendere le coltivazioni dagli effetti del cambiamento climatico; comprendenti sia strumenti di difesa che adozione di specifiche tecniche colturali.
Miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nelle coltivazioni		X	X	X						La riduzione dei consumi idrici riguarda in primo luogo zone di tipo B nelle quali si concentrano i settori a maggiore consumo (seminativi, orticoltura e frutticoltura).
Riduzione dei consumi idrici negli allevamenti					X	X	X			Anche l'allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali, la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura.
Adozione di tecniche produttive a tutela della risorsa suolo		X	X							Il tema riguarda sia le aree declivi (zone C e D) in relazione soprattutto al contrasto dell'erosione, sia le colture di seminativi con arature profonde.
Adozione di tecniche e attrezzature atte a razionalizzare l'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci	X	X	X	X						La riduzione degli input di prodotti fitoiatrici e di fertilizzanti consente di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e contenere i residui sui prodotti. Può riguardare i sistemi di agricoltura di precisione e macchine e attrezzature che riducano la deriva e razionalizzino il trattamento dei contenitori (piattaforme di lavaggio).
Miglioramento della gestione dei reflui ai fini di ridurre l'apporto di nitrati nelle acque e contenere le emissioni di GHG e ammoniaca					X	X	X			La problematica è specifica delle attività di allevamento intensivo nelle tipologie areali A e B. Può consentire una riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca.

Tabella F04 Sottosettori - Sezione Sostenibilità

Requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

1. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 4.1 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.